CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERIONI, ORIONE, CHIRICO, FELICI, TASSONE, FALCONIO, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, ROSSI, PEZZATI, GARAVAGLIA, STEGAGNINI, CAPPELLI, CARAVITA, ZARRO, TOMBESI, SABBATINI, MERLONI, CONTU, FONTANA ELIO, DE POI

Presentata il 22 gennaio 1982

Modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente disposizioni in materia di giorni festivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 5 marzo 1977, n. 54, il legislatore ha inteso giustamente abbreviare l'eccessivo numero di festività religiose e civili che caratterizzavano il nostro paese.

Questo obbiettivo, di per sé giusto, ha decapitato anche la festività dell'Epifania che, a parere dei proponenti e come conferma, in questi giorni, una campagna giornalistica condotta dal *Messaggero,* ha un suo specifico e profondo significato.

La festività dell'Epifania, in cui l'aspetto religioso si unisce in modo non profano con una tradizione che ha in sé profondi valori attinenti all'infanzia e alla famiglia, fortemente radicati nel popolo italiano, merita di essere ripristinata.

Non vogliamo dilungarci oltre sui motivi della presente proposta di legge perché, crediamo, ogni collega troverà nella propria memoria la risposta positiva affinché l'Epifania venga ripristinata nella data fissa del 6 gennaio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è sostituito dai seguenti:

« I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: San Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; S.S. Apostoli Pietro e Paolo.

La festività del 6 gennaio, Epifania, è ripristinata ».